



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29/6/2006
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/6/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15/3/2018**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Materia del regolamento
- Art. 2 – Modalità di formazione del regolamento e sua interpretazione
- Art. 3 – Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 – Sede
- Art. 5 – Mozione di sfiducia e di impedimento del Sindaco – funzione del Consiglio
- Art. 6 – Consiglieri comunali
- Art. 7 – Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie ai Consiglieri Comunali
- Art. 8 – Compenso ai Consiglieri comunali
- Art. 9 – Stanziamenti per il funzionamento del Consiglio

TITOLO II – ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISCIPLINA

- Art. 10 – Organi del Consiglio
- Art. 11 – Presidente del Consiglio
- Art. 12 – Consigliere anziano
- Art. 13 – Gruppi Consiliari
- Art. 14 – Conferenza dei Capigruppo
- Art. 15 – Commissioni Consiliari
- Art. 16 – Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 17 – Composizione delle Commissioni
- Art. 18 – Funzionamento delle Commissioni
- Art. 19 – Competenze delle Commissioni
- Art. 20 – Funzioni consultive: pareri obbligatori
- Art. 21 – Riunione congiunta di Commissioni
- Art. 22 – Commissione speciale permanente di garanzia e controllo
- Art. 23 – Commissioni di indagine
- Art. 24 – Commissioni speciali estese ai membri non Consiglieri

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONI

- Art. 25 – Adunanza del Consiglio e convocazioni
- Art. 26 – Avvisi di convocazione
- Art. 27 – Ordine del giorno del Consiglio Comunale
- Art. 28 – Pubblicazione
- Art. 29 – Deposito e consultazione degli atti
- Art. 30 – Scrutatori
- Art. 31 – Seduta di prima convocazione
- Art. 32 – Numero legale
- Art. 33 – Seduta pubblica e comportamento del pubblico
- Art. 34 – Intervento di terzi

- Art. 35 – Sedute segrete
- Art. 36 – Adunanze aperte
- Art. 37 – Comunicazioni
- Art. 38 – Ordine dei lavori
- Art. 39 – Metodo di trattazione degli argomenti
- Art. 40 – Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno
- Art. 41 – Iniziativa deliberativa
- Art. 42 – Nomine di rappresentanti

CAPO II – DELLA DISCUSSIONE

- Art. 43 – Norme per la discussione generale
- Art. 44 – Emendamenti e sottoemendamenti
- Art. 45 – Mozione d'ordine
- Art. 46 – Fatto personale
- Art. 47 – Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 48 – Chiusura della discussione

CAPO III – DELLA VOTAZIONE

- Art. 49 – Dichiarazione di voto
- Art. 50 – Votazioni: modalità generali
- Art. 51 – Votazione in forma palese
- Art. 52 – Votazione per appello nominale
- Art. 53 – Votazione segreta
- Art. 54 – Esito delle votazioni
- Art. 55 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 56 – Divieto d'intervento durante le votazioni
- Art. 57 – Verbale delle adunanze; redazione e firma
- Art. 58 – Verbale: deposito, rettifiche ed approvazione

TITOLO IV – ATTIVITA' DI PROPOSTA, INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO I – STRUMENTI DI CONTROLLO

- Art. 59 – Modalità di esercizio dell'attività di controllo
- Art. 60 – Domande di attualità
- Art. 61 – Interrogazioni
- Art. 62 – Interpellanze
- Art. 63 – Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

CAPO II – STRUMENTI DI PROPOSTA E DI INDIRIZZO

- Art. 64 – Proposte di deliberazione
- Art. 65 – Mozioni
- Art. 66 – Ordini del giorno
- Art. 67 – Risoluzioni

Titolo I

Norme generali

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Le norme per lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione definitiva su di essi è rimessa alla Conferenza dei Capigruppo sentito il parere del Segretario Generale.
3. Quando ad essa si oppongano uno o più Consiglieri, la decisione definitiva è adottata a maggioranza di voti dal Consiglio sentito l'intervento di un consigliere a favore ed uno contrario.

Art. 2 - Modalità di formazione del regolamento e sua interpretazione

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni è approvato a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alle interpretazioni di norme del presente Regolamento devono essere presentate in forma scritta alla Presidenza del Consiglio. La Presidenza, previo parere del Segretario Generale, relaziona al Consiglio.
3. Nel caso di eccezioni sollevate durante le sedute del Consiglio esse sono esaminate, previa sospensione dei lavori consiliari, dalla Conferenza dei Capigruppo sentito il parere del Segretario Generale.
4. Quando la soluzione non è immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio aggiorna la discussione dell'argomento ad altra seduta del Consiglio comunale. La Conferenza dei Capigruppo è tenuta a risolvere la questione interpretativa entro il termine di convocazione del successivo Consiglio Comunale.
5. L'interpretazione delle norme, con le modalità di cui sopra, ha validità permanente e sarà inserita in apposito registro allo scopo istituito.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 4 - Sede

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sala destinata allo scopo nella sede del Comune.
2. Il Consiglio può essere convocato in una sede diversa da quella abituale, in tal caso il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

3. Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede sono esposte la bandiera nazionale, quella dell'Unione europea e la bandiera Comunale o il Gonfalone.

Art. 5 - Mozione di sfiducia e di impedimento del Sindaco - funzione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale oltre alle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento è competente in materia di mozione di sfiducia e d'impedimento permanente del Sindaco.
2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, non computando il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
4. La mozione di sfiducia, votata per appello nominale dai Consiglieri, per essere approvata deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio, scioglimento che determina la decadenza della Giunta.
6. L'impedimento permanente del Sindaco è accertato da una Commissione di tre persone, estranee al Consiglio, ed elette dallo stesso a maggioranza qualificata.
7. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal Vicesindaco o in assenza di questi dall'Assessore più anziano di età, che provvede d'intesa con i Gruppi Consiliari.
8. Nei casi indicati al quinto comma il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
9. In caso di dimissioni del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del Commissario.

Art. 6 - Consiglieri comunali

1. Ogni Consigliere Comunale, con le procedure stabilite dal presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio domande di attualità, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzioni.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a dare inizio al procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, la Conferenza dei Capigruppo, esamina la documentazione presentata e le cause giustificative addotte dal Consigliere interessato e riferisce al Consiglio, il quale delibera in merito.
3. I seggi di Consigliere resisi vacanti durante il mandato amministrativo per qualsiasi causa sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Se sopravviene la decadenza si procede alla surrogazione.
5. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti

ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 7 - Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie ai Consiglieri Comunali

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine possibile. All'atto del rilascio, sulla copia viene apposto un timbro con la dicitura "copia per i Consiglieri".
2. I Consiglieri, per l'espletamento del mandato, hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti ai quali partecipa il Comune, nonché dalle società di cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie, la documentazione e le informazioni in loro possesso, con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge; a tal fine possono anche accedere direttamente presso gli uffici dei suddetti enti. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.
3. Per l'accesso dei Consiglieri valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile dell'ufficio concorda con il richiedente tempi e modalità del rilascio.
4. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line sono trasmessi ai Capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni, la trasmissione può avvenire anche per sola via telematica.

Art. 8 – Compenso ai Consiglieri comunali

1. Ai Consiglieri comunali è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, alle Commissioni ed alla Conferenza dei Capigruppo, con le modalità e nella misura stabilite dalla legge.
2. Al Presidente del Consiglio, al Sindaco e agli Assessori ai quali è corrisposta l'indennità di carica, non spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari, della Giunta, delle Commissioni e delle conferenze dei Capigruppo
3. Il gettone di presenza non potrà essere corrisposto per un numero di riunioni superiore a tre per settimana. Non compete ai Consiglieri presenti in caso di seduta dichiarata deserta.
4. Il gettone di presenza non è cumulabile nella stessa giornata con altri gettoni di presenza liquidati al Consigliere.

Art. 9 - Stanziamenti per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio, stanziava annualmente in apposito capitolo una somma, per il funzionamento del Consiglio, il cui importo non può eccedere lo 0,1% del Titolo I delle entrate tributarie.
2. Con l'assegnazione delle somme di cui all'articolo precedente, su richiesta del Presidente del Consiglio, il Responsabile del Servizio Segreteria Generale provvede a emettere ordinativi per spese di stampa, cancelleria, pubblicazioni e per l'informazione istituzionale.

Titolo II

Organi del Consiglio Comunale

Capo I - Disciplina

Art. 10 - Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo .

Art. 11 - Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti, procede all'elezione del proprio Presidente scelto tra i Consiglieri comunali.
2. L'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne cura il programma dei lavori e tutela la dignità e l'esercizio delle funzioni. Provvede alla formazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e alla sua comunicazione ai Consiglieri e ai Capigruppo, curandone la pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle Frazioni del Comune.
4. Il Presidente dirige l'assemblea consiliare, modera gli interventi e dispone che i lavori si svolgano secondo il presente Regolamento;
 - a) Concede la facoltà ai Consiglieri di intervenire nel dibattito;
 - b) Pone e precisa i termini delle proposte;
 - c) Determina l'ordine delle votazioni, controlla e proclama il risultato;
 - d) Convoca e presiede la riunione dei Capigruppo;
 - e) Garantisce i diritti dei Consiglieri e delle minoranze;
 - f) Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
5. Il Presidente durante l'adunanza assicura l'ordine, il rispetto delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
6. Il Presidente nell'esercizio delle funzioni, agisce secondo criteri di imparzialità ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei suoi Consiglieri.
7. Il Presidente può essere rimosso, a seguito di mozione di sfiducia presentata da 2/5 dei Consiglieri assegnati, inviata allo stesso, al Sindaco e al Segretario Generale. Essa viene posta in votazione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni da quello della presentazione. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione entro il termine prescritto vi provvederà il Sindaco. La seduta per la discussione della mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano. La mozione è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione di sfiducia viene accolta il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Presidente.
8. Il Presidente viene sostituito dal Consigliere anziano.

Art. 12 - Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza individuale.
2. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 13 - Gruppi Consiliari

1. Costituiscono Gruppi Consiliari i Consiglieri eletti nella stessa lista.
2. Costituisce gruppo consiliare anche l'unico Consigliere eletto in una lista.
3. Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo a sè, ovvero cambiare la denominazione del proprio gruppo consiliare.
4. Nel caso di dimissioni di un Consigliere comunale dal gruppo di appartenenza, lo stesso Consigliere entra automaticamente a far parte del gruppo misto.
5. I singoli Gruppi costituiti devono comunicare al Sindaco ed al Segretario Generale il nome del capogruppo, il giorno della prima riunione del Consiglio neoeletto. Dovranno essere altresì comunicate le variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti.
7. I Gruppi Consiliari hanno diritto di riunirsi in locali idoneamente attrezzati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai rappresentanti dei vari Gruppi e dal Presidente del Consiglio che la convoca.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata almeno una volta al mese, e vi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni e i Responsabili degli uffici.
4. La seduta non è pubblica ed è valida se sono presenti almeno la metà dei Capigruppo e quando questi rappresentino almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.
5. Se uno dei Capigruppo fosse impossibilitato a partecipare, lo stesso sarà sostituito dal consigliere anziano risultante tra i consiglieri dello stesso gruppo.
6. La Conferenza dei Capigruppo esprime pareri in ordine a questioni attinenti all'ordine dei lavori e al calendario delle sedute del Consiglio e garantisce il corretto funzionamento delle Commissioni Consiliari intervenendo ogni qualvolta questo risulti compromesso o da inadeguato comportamento del Presidente o di altro membro della Commissione. A tale fine può essere attivata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del singolo Consigliere e può sostituirsi in tutte le funzioni del Presidente della Commissione.

Art. 15 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a norma dello Statuto, costituisce Commissioni permanenti coerenti con l'organigramma del Comune, la Commissione permanente di garanzia e controllo ed eventuali Commissioni di indagine.
2. Il Consiglio può altresì istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, Commissioni Consiliari speciali per l'istruttoria di particolari materie che non rientrano nelle competenze delle Commissioni di cui al primo comma, determinandone, nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione, la durata, e le modalità di funzionamento.

Art. 16 - Commissioni Consiliari permanenti

1. A norma dello Statuto sono costituite Commissioni Permanenti concernenti i seguenti settori organici:
2. 1[^] Commissione: affari generali, regolamenti, statuti.
3. 2[^] Commissione: urbanistica, edilizia residenziale, lavori pubblici, servizi tecnologici, ambiente, viabilità, trasporti, sviluppo economico.
4. 3[^] Commissione: cultura , sanità, scuola, servizi sociali, sport.
5. 4[^] Commissione: contabilità, provveditorato, personale, entrate.

Art. 17 - Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono esclusivamente composte da Consiglieri Comunali nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo.
2. La designazione dei Consiglieri da parte dei Capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, nei dieci giorni successivi all'insediamento del Consiglio nella Conferenza dei Capigruppo appositamente convocata. Il conseguente provvedimento del Presidente, istitutivo delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione.
3. La procedura di cui al primo e secondo comma si applica anche alle sostituzioni dovute a dimissioni e ad altre cause.
4. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio e divengono irrevocabili con la designazione del nuovo membro da parte del rispettivo Capogruppo.
5. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito in cinque membri; ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, quei Consiglieri che abbiano espresso interesse all'argomento.
6. Essi possono intervenire previo assenso del Presidente della Commissione.

Art. 18 - Funzionamento delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione elegge al suo interno, nella prima seduta, il Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Consigliere anziano dello stesso gruppo.
3. La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente della Commissione con avviso scritto, da recapitare ai destinatari almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta e contenente l'indicazione degli argomenti da trattare; in caso di urgenza i componenti dovranno essere avvisati almeno ventiquattro ore prima della seduta anche con le modalità del successivo articolo 26 secondo comma.
4. Le sedute delle Commissioni sono di regola pubbliche; fanno eccezione i casi in cui sia stabilito altrimenti con decisione motivata della Commissione.
5. L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line, nel sito internet del Comune e nelle Frazioni del Comune in appositi spazi riservati, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.
6. Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o giudizi sulle stesse.
7. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti che le costituiscono.
8. Qualora trascorsa mezz'ora all'orario prestabilito non risulti il numero legale, il Presidente può darne atto a verbale in cui indica gli intervenuti e dichiara deserta la seduta.
9. Il Consigliere che prevede di essere assente alla seduta deve, prima dell'inizio della seduta stessa, comunicare al Presidente della Commissione il nominativo del Consigliere che lo sostituisce appartenente allo stesso gruppo; di tale sostituzione viene preso nota nel verbale della Commissione senza altra formalità.

10. I verbali delle sedute, redatti in modo da riportare eventuali valutazioni e proposte scaturite dal lavoro della Commissione, devono essere approvati e tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale per l'inserimento nei fascicoli delle rispettive proposte di delibere.
11. Funge da Segretario della Commissione il Funzionario responsabile della Segreteria della Presidenza del Consiglio, in caso di assenza di questi il Presidente della Commissione nomina Segretario un Consigliere membro della Commissione stessa.
12. Le Commissioni potranno avvalersi, per l'approfondimento di particolari questioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori, del personale comunale che potrà essere chiamato ad intervenire alle sedute delle Commissioni stesse senza diritto di voto; analogamente potranno partecipare alle Commissioni con diritto di parola ma non di voto, i membri della Giunta e l'organo di Revisione economico finanziario.
13. Ai fini dell'esame delle proposte di atti deliberativi, le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono disporre l'audizione dell'Organo di Revisione economico - finanziario il quale ha l'obbligo di presentarsi e rispondere.

Art. 19 - Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono, su materie di propria competenza:
 - a) in sede consultiva, per esprimere pareri;
 - b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c) in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione competente per materia; se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio dispone che sia assegnato in carico all'esame di più commissioni che si terranno congiuntamente.
3. Tutte le proposte di deliberazione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - a) le mozioni di sfiducia;
 - b) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio;
 - c) l'istituzione delle Commissioni di cui al presente Capo;
 - d) le deliberazioni di mera presa d'atto;
 - e) surrogazioni;
 - f) nonché tutte quelle delibere per le quali il Presidente del Consiglio, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni Consiliari.
4. Il Presidente della Commissione può richiedere, su conforme decisione della commissione stessa, che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo del Consiglio comunale inerente le materie oggetto di discussione.

Art. 20 - Funzioni consultive: pareri obbligatori

1. Le funzioni consultive della Commissione sono obbligatorie per gli atti di indirizzo e programma ed in particolare:
 - a) statuti dell'ente e società partecipate, regolamenti ed altri organismo partecipati;
 - b) programmi, documenti programmatici, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni, Provincia e Città Metropolitane, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 21 - Riunione congiunta di Commissioni

1. Su iniziativa di uno o più Presidenti di Commissione, per discutere problemi comuni a vari settori, possono essere svolte sedute congiunte di due o più Commissioni presenti in Consiglio. Assume la Presidenza il Presidente più anziano d'età e ne determina l'ordine dei lavori.
2. La votazione nelle commissioni congiunte è effettuata per singola commissione. Qualora un Consigliere comunale faccia parte di due o più commissioni, lo stesso ha diritto di voto per ogni commissione di cui è componente.

Art. 22 - Commissione speciale permanente di garanzia e controllo

1. Il Consiglio Comunale nell'adunanza successiva alla convalida degli eletti, elegge la Commissione di garanzia e controllo.
2. Questa sarà composta da sette Consiglieri eletti con criteri proporzionali (la partecipazione spettante alla maggioranza e alle opposizioni sarà in rapporto al numero dei Consiglieri da cui esse sono costituite).
3. Il Presidente della Commissione è eletto da coloro che la compongono fra i rappresentanti dei Gruppi di minoranza. Sono nulli i voti attribuiti a componenti rappresentanti i Gruppi di maggioranza.
4. La Commissione esercita il controllo sull'operato e sulla gestione delle società partecipate dal Comune utilizzando i mezzi adeguati per l'esercizio dell'attività.
5. A tal fine raccoglie le relazioni semestrali obbligatoriamente presentate dai rappresentanti del Comune di Fiesole.
6. La Commissione, tramite il suo Presidente, presenta al Consiglio semestralmente una relazione informativa dei risultati dell'attività esercitata. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale.
7. La Commissione si avvale per l'esercizio delle sue funzioni dell'attività di supporto della Conferenza dei Capigruppo e della collaborazione del Segretario Generale .
8. La Commissione ha diritto di accesso, per espletare il suo mandato, agli atti degli uffici.

Art. 23 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o su richiesta di metà dei Consiglieri

assegnati, a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità amministrative commesse da organi elettivi o da funzionari del Comune o da rappresentanti e funzionari in organismi del Comune può costituire Commissioni di Indagine.

2. Le Commissioni sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili di servizi ed uffici e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
3. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati delibera di costituire le Commissioni di indagine, ne definisce l'oggetto, l'ambito delle indagini e il termine di conclusione dei lavori per riferire al Consiglio.
4. Nelle Commissioni di indagine è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun gruppo, gli altri consiglieri vengono eletti con il criterio proporzionale.
5. Il Presidente viene nominato fra i componenti dei Gruppi di minoranza e lo sostituisce il membro più anziano di età.
6. Le Commissioni di indagine hanno i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente sono posti a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche il materiale riservato, afferente l'oggetto dell'inchiesta.
7. Al fine di acquisire elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, la Commissione può effettuare l'audizione dei Consiglieri, del Sindaco, della Giunta, del Segretario Generale, dei Responsabili dei Servizi e di tutti coloro che hanno un rapporto di servizio con l'Amministrazione Comunale.
8. I lavori della Commissione non sono pubblici e non sono ammessi ai lavori Funzionari e Consiglieri che non siano membri della Commissione.

Art. 24 - Commissioni speciali estese ai membri non consiglieri

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di nomina delle Commissioni permanenti può nominare, per esigenza di studio, di programmazione di carattere culturale, artistico ed economico, Commissioni speciali composte da cinque Consiglieri eletti con le modalità delle Commissioni permanenti e di integrarle con esperti, studiosi o singoli cittadini, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Titolo III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I – Convocazioni

Art. 25 - Adunanza del Consiglio e convocazioni

1. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni è disposta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. La prima seduta, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Sindaco.
2. Il Presidente convoca il Consiglio con avviso scritto, con il quale stabilisce luogo, giorno e ora della seduta ed eventuale sua prosecuzione.
3. I Consiglieri sono tenuti a dichiarare il loro domicilio entro la seduta di convalida degli eletti.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, quando lo richiedono il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi la riunione del Consiglio dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio Comunale è altresì convocato in via straordinaria, nei modi e tempi previsti dall'art. 38 dello statuto comunale.

Art. 26 - Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, con avvisi scritti da recapitare ai Consiglieri, almeno 5 giorni prima della seduta ed in casi d'urgenza, almeno 24 ore prima ai loro domicili.
2. Il Presidente garantisce il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio ai Consiglieri con uno dei seguenti mezzi: notifica diretta, servizio postale, pec, telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo ritenuto idoneo a far conoscere nei tempi di cui sopra, la data l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
3. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'organo a cui si deve l'iniziativa dei lavori e della convocazione;
 - b) il giorno, l'ora e luogo della convocazione;
 - c) l'elenco degli affari da trattare, indicando espressamente quelli da trattare in seduta segreta;
 - d) la data e la firma del Presidente.

Art. 27 - Ordine del giorno del Consiglio Comunale

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sulla base degli argomenti proposti dalla Giunta nonché di quelli di cui è stata richiesta l'iscrizione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio le proposte di deliberazione che devono essere sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio dopo aver riscontrato la completezza degli atti, trasmette gli stessi ai Presidenti delle rispettive Commissioni Consiliari permanenti affinché provvedano a convocare immediatamente la Commissione.
4. Le Commissioni forniscono il loro parere. Di tale parere viene data comunicazione al Presidente del Consiglio entro il giorno successivo alla riunione stessa a cura del Segretario della Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio iscrive le proposte, con il parere delle Commissioni, all'Ordine del Giorno del Consiglio per la prima riunione utile.

6. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio se non risultano espletate le formalità di cui sopra.
7. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti con il seguente ordine: i verbali delle sedute precedenti che vengono posti in approvazione, le comunicazioni, le domande di attualità, le interrogazioni, le interpellanze, le proposte di atti consiliari e le deliberazioni di ratifica, gli ordini del giorno e le mozioni.
8. Le domande di attualità, le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni vengono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
9. Mozioni e ordini del giorno di iniziativa della Giunta o dei Gruppi Consiliari su fatti o vicende eccezionali, previo assenso dei Capigruppo, possono essere trattati nella stessa seduta in cui vengono presentati.
10. Non vengono iscritte all'ordine del giorno le interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Art. 28 – Pubblicazione

1. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato in apposito spazio del sito internet del Comune, e nelle Frazioni del Comune in appositi spazi riservati almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze. Sul sito internet devono essere altresì pubblicati gli atti di natura politica (interrogazioni, mozioni, ecc.)

Art. 29 - Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'ufficio Segreteria Generale almeno cinque giorni non festivi prima dell'adunanza in cui è prevista la relativa trattazione.
2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non è completata almeno ventiquattro ore prima di inizio della seduta, con tutti i documenti richiamati nella deliberazione medesima.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
4. Di norma eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate e depositati presso la Segreteria Generale oppure possono essere proposti nel corso della discussione.
5. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta al Consiglio Comunale, che non sia atto di indirizzo o espressione politica dei Gruppi, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 30 - Scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario Generale è dichiarata aperta la seduta, se per l'adunanza in corso sono previste votazioni segrete, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Gli scrutatori esaminano, con il Presidente, le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione, a maggioranza di voti è rimessa al Consiglio.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario

- Generale riepiloga nella scheda di provvedimento in trattazione.
7. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
 8. Le schede annullate o contestate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale che successivamente provvede, una volta verbalizzato, alla loro distruzione.
 9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
 10. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

Art. 31 - Seduta di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Dopo la verifica del numero legale il Presidente, può dar corso ai lavori.
2. Potranno essere fatte dal Presidente, dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
3. Il numero dei Consiglieri viene accertato mediante l'appello dei presenti, eseguito dal Segretario Generale ed i risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello; quando tale numero risulti raggiunto o, in caso contrario, lo fa comunque ripetere trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
6. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti. E' fatto obbligo al Presidente di riconvocare il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla seduta andata deserta.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione di durata da stabilire, a sua discrezione, da quindici a trenta minuti, dopo di che si disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando i Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 32 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tale fine il Sindaco.
2. I membri della Giunta partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e non sono computati ai fini della validità della seduta.
3. Il Sindaco e i Consiglieri comunali dovranno obbligatoriamente allontanarsi dall'aula, per tutto il tempo della discussione e della votazione, quando si deliberi su questioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. I componenti del Consiglio obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, debbono essere computati nel numero

dei presenti necessario per assicurare la validità dell'adunanza.

5. La presenza del numero legale dei Consiglieri è sempre necessaria al momento in cui si manifesta la volontà del consenso, quando cioè avviene la votazione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, gli stessi, quando si assentano dall'aula sono tenuti a comunicarlo alla presidenza.

Art. 33 - Seduta pubblica e comportamento del pubblico

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.
2. Nello spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere mantenendo il silenzio e astenendosi dal manifestare in modo verbale approvazione o disapprovazione.
3. Il pubblico può accedere nell'apposito settore della sala consiliare, ove è vietato portare armi, bastoni e corpi contundenti. Per riprese e foto devono essere previamente autorizzati dal Presidente.
4. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio e nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata al Consiglio ad eccezione dei soggetti invitati dal Presidente del Consiglio alla seduta.
5. In caso di tumulto il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può chiedere l'intervento della forza pubblica per fare espellere dall'aula consiliare chi è causa di disordini. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la presenza della forza pubblica.

Art. 34 - Intervento di terzi

1. Per decisione del Presidente del Consiglio Comunale, successivamente all'esposizione del proponente, possono essere ammessi a illustrare argomenti iscritti all'ordine del giorno, oltre il Segretario Generale ed i Responsabili dei Dipartimenti anche consulenti, esperti, o i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, enti, associazioni, società.
2. L'organo di revisione economico-finanziario può richiedere al Presidente del Consiglio, prima della seduta la parola su determinati argomenti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti l'attività dell'organo di revisione.
3. Qualora lo richieda il Presidente del Consiglio, l'organo di revisione economico-finanziario può presentare e illustrare al Consiglio relazioni o documenti.
4. Le relazioni sono depositate con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dall'Art. 30.

Art. 35 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri ad astenersi dal proseguire nella trattazione.
4. Il Consiglio su proposta motivata del Presidente o di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Prima di autorizzare la ripresa dei lavori il Presidente dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
5. Durante le sedute segrete restano pertanto in aula solamente i componenti del Consiglio, gli Assessori non Consiglieri e il Segretario Generale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 36 - Adunanze aperte

1. Quando ricorrono le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale oppure in sede diversa.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e cittadini interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Le modalità di intervento sono stabilite dalla riunione dei Capigruppo.
5. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale, di norma, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune, ma possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 37 – Comunicazioni

1. Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti il Sindaco formula al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo. In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazioni di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o generale.
2. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni, debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Le comunicazioni del Sindaco e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Art. 38 - Ordine dei lavori

1. Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti si passa alla trattazione delle comunicazioni, delle domande di attualità, delle interrogazioni e delle interpellanze, alle quali non può essere dedicato più di un'ora per ogni seduta.
2. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che sono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
3. Si passa quindi alla discussione degli ordini del giorno e delle mozioni ai quali non può essere dedicato più di un'ora per ciascuno.
4. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio, con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 39 - Metodo di trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene con il seguente metodo:
 - a) se il provvedimento è di iniziativa della Giunta, il Sindaco e/o l'Assessore delegato per materia, riferisce al Consiglio sullo schema di deliberazione o sulla proposta da trattare; durante o dopo la discussione da parte dei Consiglieri comunali, e comunque prima delle dichiarazioni di voto, sono ammesse brevi repliche e/o precisazioni da parte del Sindaco e/o dell'Assessore delegato;
 - b) se l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno su proposta di un Consigliere, il

Presidente invita lo stesso a darne illustrazione;

- c) se l'argomento è stato preliminarmente esaminato dalle Commissioni il Presidente invita l'Assessore a illustrare l'argomento dando poi la parola, se richiesta, ai rappresentanti della Commissione che rappresentano le posizioni di maggioranza e di minoranza.

Art. 40 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti nell'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
2. Il Presidente può fare, durante la seduta, comunicazioni estranee agli argomenti dell'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 41 - Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale spetta a:
 - a) Giunta;
 - b) Sindaco;
 - c) ciascun Consigliere Comunale;
 - d) 60 elettori del Comune con autentica della firma indicandone l'oggetto ed il dispositivo finale.
2. I cittadini che hanno raccolto le firme previste nel presente articolo, devono formulare una proposta di deliberazione indicandone l'oggetto e il dispositivo finale. La proposta così formulata sarà presentata al Sindaco che la inoltrerà, entro 30 giorni, agli uffici competenti. Gli uffici sono tenuti ad assicurare l'assistenza tecnica ai fini della predisposizione del testo e ad apporre i pareri previsti dalla legge. La proposta pertanto sarà inserita nel primo Consiglio utile. Nel caso non si dovesse riscontrare la legittimità, la proposta di deliberazione sarà restituita dal Sindaco al primo firmatario della richiesta corredata da parere motivato. I cittadini che si ritenessero insoddisfatti dalle motivazioni possono ricorrere al Difensore Regionale.

Art. 42 - Nomine di rappresentanti

1. Le proposte di delibere relative a nomine o designazioni di persone quali rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere Comunale nei casi espressamente riservati dalla legge.
2. Per ogni proposta devono essere prodotti e acquisiti agli atti:
 - il curriculum vitae del candidato contenente, oltre alle generalità, il titolo di studio, l'elenco delle associazioni di cui il candidato fa parte, le esperienze professionali, amministrative o politiche avute;
 - una dichiarazione del candidato dalla quale risultino:
 - a) l'assenza di possibili situazioni di correlazione di interessi fra attività esercitate e competenze istituzionali dell'ente, azienda, istituzione o società cui l'incarico eventuale si riferisce;
 - b) l'elenco delle condanne penali eventualmente subite nonché quello di eventuali carichi pendenti.
3. I curricula e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente esaminati da parte della 1^a Commissione Consiliare. La Commissione può disporre l'audizione dei singoli candidati e dovrà valutare i curricula con specifico riferimento al settore in cui opera l'ente, l'azienda o l'istituzione di destinazione al fine di individuare con obiettività l'idoneità dei candidati all'espletamento delle funzioni rappresentative conseguenti alla nomina. Al termine dell'esame delle proposte di nomina, la Commissione sottopone al Consiglio per ogni incarico almeno due nomi di candidati ritenuti idonei, salvo il caso in cui per la nomina risulti proposto un solo candidato o quando, tra quelli proposti, la Commissione ne ritenga idoneo uno solo.

Capo II - Della discussione

Art. 43 - Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire.
2. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, inizia sempre con la discussione generale. Esaurita questa, si passa alla discussione delle singole parti delle proposte.
3. Il Presidente invita i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta è messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento il Capogruppo (o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il proprio Gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque per dichiarazione di voto, tale facoltà è concessa anche a chi è dissenziente.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
6. Dopo la replica del Sindaco o del relatore non sono più consentiti interventi, salvo per dichiarazione di voto.
7. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi o più brevi possono essere fissati dai Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione dell'argomento.
8. Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in breve tempo.
9. Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque per dichiarazione di voto.
10. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo il Presidente, dopo aver richiamato il relatore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che chiede gli sia accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Art. 44 - Emendamenti e sottoemendamenti

1. La presentazione di emendamenti viene di norma effettuata prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate e depositati presso la Segreteria Generale.
2. Ogni Consigliere ha tuttavia facoltà di presentare emendamenti e sottoemendamenti relativi all'oggetto anche all'inizio o in corso di discussione; non possono in tale sede essere presentati emendamenti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. L'emendamento consiste in proposte di aggiunte, modificazioni, o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione che la Presidenza, sentito il Segretario Generale può sottoporre al voto del Consiglio.
4. Il sottoemendamento consiste nella proposta di modificazione di un emendamento già presentato.
5. Gli emendamenti e sottoemendamenti devono essere redatti in forma scritta, firmati dal proponente o dai proponenti e depositati sul banco della Presidenza.
6. E' consentito al Sindaco, alla Giunta ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
7. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
8. Il Presidente qualora ravvisi che la presentazione di più emendamenti da parte dello stesso Consigliere assuma un carattere pretestuoso o dilatorio può chiedere ai Capigruppo di formulare un emendamento conclusivo.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone alla votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente e, se necessario, del parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.

Art. 45 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla legge o al regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.
2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche oralmente.
3. Sono inammissibili, e quindi da respingere, le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente primo comma.
4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
5. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente, su sua richiesta il Presidente rimette al Consiglio la decisione. Essa avviene senza discussione, con votazioni per alzata di mano.

Art. 46 - Fatto personale

1. Si configura il "fatto personale" quando si parla della condotta di un consigliere od gli si attribuiscono fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o no.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano, a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale possono durare, cinque minuti per ciascuno.
7. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una Commissione composta da tre membri, di cui almeno uno della minoranza, che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
8. La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
9. Il Presidente prende atto delle conclusioni della Commissione, senza dibattito né votazione.

Art. 47 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene avanzata una proposta motivata di non discutere un determinato argomento.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere prima dell'inizio della discussione, per iscritto.
4. Tali proposte verranno discusse e poste in discussione prima di procedere o proseguire la discussione di merito.

5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con la modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 48 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e del Sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente od almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione, quando pur essendovi altre richieste di intervento, si ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i Gruppi, salvo che qualcuno di essi dichiarerà espressamente di rinunciare.
3. Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali del regolamento, possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.

Capo III - Della votazione

Art. 49 - Dichiarazione di voto

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal Capogruppo o da altro Consigliere a nome del Gruppo per la durata massima di cinque minuti.
2. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio Capogruppo.

Art. 50 – Votazioni: modalità generali

1. L'espressione di voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui agli articoli successivi.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento o la valutazione della qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia della discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su esso;
 - b) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento;
 - c) le proposte di emendamento si svolgono nell'ordine che segue:
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi
7. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
8. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche, vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
9. Quando per gli schemi di provvedimenti non vengono approvate previamente proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
10. Ogni proposta comporta distinta votazione.

Art. 51 - Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese, i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
3. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
4. Se anche dopo controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbi o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
5. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia preso nota nominativa a verbale.

Art. 52 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “SI” favorevole alla deliberazione proposta e del “NO” alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 53 - votazione segreta

1. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio nomina a sua scelta tra i consiglieri comunali, di cui almeno uno di minoranza, tre scrutatori.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
3. Nella votazione a mezzo di schede si procede come segue :
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Quando la legge, gli statuti e i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero di voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente considerate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio siano state compiute con la partecipazione ed il controllo dei Consiglieri scrutatori. Nel caso di elenco di persone da eleggere o nominare, il Presidente può proporre di votare con una scheda segreta indicante sì o no, a seconda se si voglia accettare l'intero elenco dei nominativi proposti o che si voglia respingerlo.

Art. 54 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza e per quelli di cui all'articolo precedente, quarto comma, del presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere

legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata, e la votazione non può essere ripetuta nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può essere ulteriormente oggetto di votazione nella stessa seduta.
6. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Dopo aver comunicato i voti riportati a favore e contro il provvedimento in discussione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 55 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 56 - Divieto di intervento durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione.

Art. 57 - Verbale delle adunanze; redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi integrali dei Consiglieri sono registrati su apposito nastro magnetico e trascritti.
4. Solo in caso di mancata registrazione, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente gli interventi vengono riportati integralmente a verbale con la presentazione del relativo testo scritto fatto pervenire al Segretario Generale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato, in formato digitale, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

Art. 58 - Verbale: deposito, rettifiche ed approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate con la firma digitale del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio informatico e conservati ai sensi di legge a cura del Segretario.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Titolo IV

Attività di proposta, indirizzo e controllo

Capo I - Strumenti di controllo

Art. 59 - Modalità di esercizio dell'attività di controllo

1. L'attività di informazione e di controllo si esercita mediante domande di attualità, interrogazioni e interpellanze.

Art. 60 – Domande di attualità

1. La domanda di attualità consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o suo delegato, presentata in forma scritta da uno o più Consiglieri, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza cittadina connotato da urgenza e/o attualità politica, per consentire di acquisire informazioni, di verificare gli impegni e di conoscere le opinioni dell'amministrazione in riferimento alle questioni poste dai Consiglieri, derivante da fatti recenti avvenuti o resi noti in un momento successivo alla convocazione del Consiglio Comunale.
2. Ogni Consigliere può presentare una sola domanda di attualità e la stessa deve riguardare le questioni di particolare importanza relative all'attività ed alle competenze dell'Amministrazione, deve trattare un solo fatto specifico od avvenimento e non può essere articolata su più domande.
3. La domanda di attualità è presentata al Presidente entro le ore undici del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattate. Il Presidente provvede a trasmettere immediatamente al Sindaco copia delle domande di attualità presentate.
4. Il Presidente, decide in merito alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di riscontrata carenza, anche parziale, dichiara la domanda di attualità inammissibile dandone comunicazione al consigliere, il quale ha la facoltà di chiederne la trasformazione in interrogazione /interpellanza ordinaria. Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente ai capigruppo consiliari copia delle domande di attualità ammesse.
5. La programmazione delle domande di attualità da trattarsi in ogni seduta è effettuata dal Presidente entro le ore tredici del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattate.
6. Il Presidente, dopo le comunicazioni, comunica al Consiglio l'elenco di tutte le domande di attualità ammesse e l'ordine di trattazione delle stesse in ordine di arrivo, nonché, eventualmente, l'elenco di quelle ritenute inammissibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Sulle comunicazioni del Presidente è ammessa replica di un minuto, da parte del Consigliere proponente la cui domanda è stata respinta.
7. Il Presidente dà la parola al Sindaco o suo delegato, massimo 5 minuti, per la risposta alla domanda di attualità. Il presentatore della domanda di attualità ha facoltà di replicare per non più di due minuti.
8. La domanda di attualità decade se il proponente non è presente al momento della sua discussione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o un suo delegato, il Presidente ne dispone la trattazione per la seduta successiva in base alla procedura prevista per le interrogazioni/interpellanze, salvo rinuncia del presentatore.

Art. 61 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande, rivolte per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per avere spiegazioni o informazioni su un determinato oggetto di competenza del Comune o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo. La risposta non dà luogo a dibattito.
2. L'interrogazione può essere fatta anche con richiesta di risposta scritta. Qualora il Consigliere interrogante non si ritenga soddisfatto, o la risposta non sia data nei tempi previsti, può chiedere l'iscrizione della interrogazione stessa all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 62 – Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in domande rivolte al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardano aspetti della sua politica.
2. L'interpellanza può essere fatta anche con richiesta di risposta scritta. Qualora il Consigliere interpellante non si ritenga soddisfatto, può chiedere l'iscrizione della interpellanza stessa all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 63 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione.
2. Essa viene svolta nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni del Presidente, del Sindaco e della Giunta e le domande di attualità.
3. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
4. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare complessivamente più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
5. I Consiglieri possono tuttavia indirizzare al Sindaco, al di fuori delle sedute consiliari, interrogazioni e interpellanze, delle quali verrà data risposta scritta, se richiesta, entro trenta giorni e se urgenti entro dieci giorni lavorativi.
6. Le interpellanze e le interrogazioni devono essere inviate al Sindaco e per conoscenza a tutti i Capigruppo; vengono dal Sindaco assegnate direttamente all'Assessore competente; la risposta oltre che all'interpellante o all'interrogante, dovrà essere inviata per conoscenza al Sindaco ed ai Capigruppo.
7. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza od abbia delegato per iscritto alla trattazione un altro Consigliere.
8. Le interrogazioni ed interpellanze sono illustrate al Consiglio da uno dei proponenti al quale è concesso un tempo massimo di dieci minuti e la risposta deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.
9. E' consentita la replica solo al Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni in un tempo massimo di cinque minuti.
10. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
11. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
12. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o, comunque, intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

13. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
14. Le interrogazioni ed interpellanze relative ai fatti strettamente connessi fra loro, possono essere trattate contemporaneamente.
15. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia a poi le altre eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio.
16. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e rendiconto non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze.

Art 64 - Proposte di deliberazione

1. Ciascun Consigliere ai fini della presentazione di una propria proposta di deliberazione dovrà trasmetterla al Segretario Generale che provvederà ad assegnarla per il completamento dell'istruttoria e l'apposizione dei pareri al settore competente per materia.
2. La proposta completata dai pareri di legge dovrà essere iscritta all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale utile.

Art. 65 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisione su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza dar luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. In ciascuna seduta il tempo destinato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i 60 minuti per ciascuna.
8. Uno dei Consiglieri proponenti legge la mozione e la illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore, per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere di ogni Gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per la sola dichiarazione di voto per non oltre tre minuti; a conclusione della discussione la mozione viene posta in votazione.
9. Nella stessa seduta non può essere discussa più di una mozione presentata da uno stesso Consigliere.
10. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato su decisione del Presidente sentiti i Capigruppo presenti, fermi restando i tempi stabiliti dai precedenti commi.
11. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva.

Art. 66 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali e internazionali, che investono i principi etici, i diritti civili, il progresso sociale, la sicurezza del Paese, lo sviluppo dell'economia ed in genere problemi politici-sociali, di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto e sono inseriti nell'ordine del giorno della seduta consiliare e sono trattati in seduta pubblica.
3. In ciascuna seduta il tempo destinato alla trattazione degli ordini del giorno non può eccedere i 60 minuti per ciascuno.
4. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio, possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta come previsto dell'Art 27.
5. Uno dei Consiglieri proponenti legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo possono intervenire il Sindaco, un Assessore e non più di un Consigliere di ogni Gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
6. Per le dichiarazioni di voto si applica l'Art 49. A conclusione della discussione l'ordine del

giorno viene posto in votazione.

7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal proponente, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati ed a chi gli stessi debbono essere inviati.
8. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 67 – Risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo presentate alla conclusione di un dibattito.
2. Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazioni ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una particolare discussione; le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere.
3. Vengono discusse e votate durante le sedute ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.
4. Se nessuno chiede di intervenire, la risoluzione viene messa in votazione. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la risoluzione, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la risoluzione.